

COMUNE DI SERRA D'AIELLO

PROV. DI COSENZA
Via Nazionale, 2 C.A.P. 88070

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
Tel. 0982/44054- Fax 0982/44316
pec: amministrativoserraaielo@asmepec.it

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemiladiciannove(2019), addì _____del mese di Gennaio , in Serra d'Aiello , nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Serra d'Aiello (di seguito Comune), in persona del Responsabile Settore Amministrativo , Raffaele Camastra domiciliato/a per la carica presso il Comune stesso, con sede P. IVA 01846470787 - in nome e per conto del quale agisce;

E

L'avvocato Oreste Morcavallo con studio in Cosenza, P.I.: 02915580787 (di seguito legale)

si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario ed extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1.L'incarico concerne la rappresentanza processuale del Comune di Serra d'Aiello per costituirsi in giudizio davanti al Consiglio di Stato , resistendo alla azione proposta dalla sig.ra Giovanna Caruso più altri, notificata al Comune in data 28/12/2018;

2.Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso per tale incarico - da corrispondere in seguito al compiuto perfetto espletamento dell'incarico - ammonta ad 2600,00 oltre accessori di legge.

In caso di esito del giudizio favorevole all'Ente, con condanna alle spese di lite a carico del soccombente:

- Se vi sarà stata distrazione delle spese in favore del professionista, questi si riterrà soddisfatto con tale importo e nulla potrà pretendere dall'Ente. Sarà cura ed onere del professionista attivarsi per recuperare quanto liquidato dal Giudice presso la parte soccombente;

- Se la condanna alle spese della parte soccombente non avviene con distrazione, il professionista proseguirà la propria attività sino al recupero delle spese presso il soccombente. Il professionista incamererà per intero le somme recuperate, al netto delle spese sostenute dall'Ente, e rimborserà all'Ente quanto dallo stesso anticipato;

- Quando la condanna alle spese risulterà superiore rispetto a quanto pattuito, la differenza dovrà essere recuperata dal legale presso il soccombente, e la parte pattuita sarà corrisposta dal Comune.

3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza .

b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

6. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

9. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

10. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e da relativo consenso - che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

11. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

12. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Serra d'Aiello, li ____/____/2019

PER IL COMUNE

Il Responsabile del Servizio

Raffaele Camastra

IL PROFESSIONISTA

Avv. Oreste Morcavallo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE

Il Responsabile Settore

Raffaele Camastra

IL PROFESSIONISTA

Avv. Oreste Morcavallo
